



# COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE



## DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 30/12/2016

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI).  
Determinazione aliquote anno 2017

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
Dott. BONGIOVANNI FILIPPO	S	Sig. SCAGLIONI GIUSEPPE	S
Avv. MICOLO MARCO	S	Sig.ra STORTI FRANCESCA	S
Arch. STRINGHINI STEFANO	S	Sig. PASOTTO PIERLUIGI	S
Rag. BOLDRINI FABIO	S	Prof. TASCARELLA CALOGERO	S
Geom. RUBERTI PIERFRANCESCO	S	Dott.ssa PAPETTI MIRCA	N
Sig.ra MUSSETOLA GIUSEPPINA	S	ROSA ALESSANDRO	S
Dott.ssa TEI SILVIA	S	Dott. VITOLO GIOVANNI	S
Sig.ra SOLDI MARIA DANIELA	N	Dott. FERRONI ORLANDO	S
Sig. COZZINI GIUSEPPE	S		

*Presenti n. 15*

*Assenti n. 2*

Prezianano gli Assessori Esterni:

LEONI GIOVANNI GIUSEPPE, CARENA PAMELA, SALVATORE GIANFRANCO, VALENTINI SARA, POLI MARCO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA.

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MICOLO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**OGGETTO:**  
**Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI).**  
**Determinazione aliquote anno 2017**

Come disposto nella riunione dei Capigruppo i punti all'ordine del giorno della seduta del 30.12.2016 dal n.5 al n.14 sono stati discussi cumulativamente. La trascrizione degli interventi è riportata nella deliberazione n.72 del 30.12.2016.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che hanno apportato rilevanti modifiche alla Legge 147/2013 sopraccitata;

VISTE le disposizioni dei commi 669 e seguenti, del citato articolo 1 della L. 147/2013, i quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO in particolare l'art.1, comma 683, della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha modificato in modo sostanziale l'applicazione della TASI;

PRESO ATTO, più in particolare, delle seguenti novità introdotte dall'art. 1 della L. 208/2015:

- comma 14, lett. b): ha ridefinito il presupposto impositivo della Tasi prevedendone **l'esclusione delle abitazioni principali** ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- comma 14, lett. a): ha modificato l'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 e prevede

l'abolizione del pagamento della TASI, oltre che per l'abitazione principale del possessore, anche per la quota a carico dell'inquilino o comodatario, purché da esso utilizzata come abitazione principale e limitatamente agli immobili di categoria diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9;

- comma 14, lett. c): per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, l'aliquota TASI è ridotta allo 0,1% modificabile in aumento sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- comma 10: ha soppresso il potere regolamentare del Comune di equiparare all'abitazione principale le case concesse in comodato a parenti ed ha introdotto la riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
  - il contratto sia registrato;
  - il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
  - possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, al massimo un altro immobile in Italia adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che, ad opera dell'art. 1, comma 14, lett. b) della L. 208/2015 sono assimilati all'abitazione principale ai fini TASI gli immobili già assimilati ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e precisamente:

- una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, comunque non locata o concessa in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati;
- le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- l'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 679, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha esteso all'anno 2015 i seguenti limiti di cui all'art. 1, comma 677, della L. 147/2013:

- aliquota massima TASI 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- rimane confermata, anche per il 2015, la possibilità di aumentare le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille - pertanto 3,3 per mille per la TASI e 11,4 per mille per l'IMU - a condizione che vengano introdotte detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU *relativamente alla stessa tipologia di immobili*

PRECISATO che, in base all'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nella seguente tabella ove sono riportati, per ogni servizio, i costi previsti per l'anno 2017:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costo anno 2017</b>
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	€ 155.101,00
Servizio di Polizia Locale	€ 474.787,00
Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi	€ 334.953,00
Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 270.000,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ 443.511,00
Servizio Protezione Civile	€10.000,00
Beni ed attività culturali	€ 213.099,00
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>€ 1.901.451,00</b>

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15.06.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 27.09.2012 e con delibera consiliare n. 25 del 14.05.2015;

PRESO ATTO che, a seguito dell'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a partire dall'anno 2016 gli immobili in comodato a parenti non sono più assoggettati a TASI ma ad IMU;

DATO ATTO che con deliberazione consiliare in data odierna il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 come segue:

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• aliquota ordinaria: 0,98%</li></ul> |
|---|

- aliquota ridotta: 0,50 % per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- aliquota ridotta: 0,76 % limitatamente ad una unità immobiliare, per le sole abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che non possono beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile stabilita dall'art.1, comma 10, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

RICORDATO che il gettito IMU stimato per l'anno 2017, con le aliquote sopra indicate, ammonta ad € 2.800.000,00;

RILEVATO che per garantire il pareggio del bilancio, tenendo conto del gettito IMU, nonché delle quote trattenute dallo Stato sull'IMU e della definizione del fondo di solidarietà per l'anno 2017, si prevede di introitare un importo TASI pari ad € 29000,00:

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2016 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	<b>1,00°/°°</b>
Altri immobili	<b>0,00°/°°</b>

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 26/11/2016 con la quale si propone al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2017 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvate per l'anno 2016:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	<b>1,00°/°°</b>
Altri immobili	<b>0,00°/°°</b>

RILEVATO che il gettito TASI stimato per l'anno 2017, applicando le medesime aliquote approvate per l'anno 2016 e tenendo conto delle modifiche della disciplina introdotte dalla legge di stabilità 2016, ammonta ad € 29.000,00;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI stabilite per l'anno 2016;

VERIFICATO che le suddette aliquote rispettano i seguenti limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente;

RILEVATO che il gettito complessivo della TASI stimato per l'anno 2017 garantirebbe una copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili sopraccitati pari al 1,53%;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla responsabile del settore Economico-Finanziario dott.ssa. Marirosa Badalotti, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

**Con voti favorevoli numero 10 (Bongiovanni Filippo, Ruberti Pierfrancesco, Stringhini Stefano, Mussetola Giuseppina, Micolo Marco, Boldrini Fabio, Scaglioni Giuseppe, Storti Francesca, Tei Silvia, Cozzini Giuseppe), contrari numero 4 (Pasotto Pierluigi, Tascarella Calogero, Rosa Alessandro e Vitolo Giovanni), astenuti numero 1 (Ferroni Orlando), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;**

**delibera**

1) di confermare per l'anno 2017 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvate per l'anno 2016:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	<b>1,00°/°°</b>
Altri immobili	<b>0,00°/°°</b>

2) di dare atto che:

- ⇒ le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- ⇒ il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 1,53%;

ed infine, vista l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano,

**Con voti favorevoli numero 10 (Bongiovanni Filippo, Ruberti Pierfrancesco, Stringhini Stefano, Mussetola Giuseppina, Micolo Marco, Boldrini Fabio, Scaglioni Giuseppe, Storti Francesca, Tei Silvia, Cozzini Giuseppe), contrari numero 4 (Pasotto Pierluigi, Tascarella Calogero, Rosa Alessandro e Vitolo Giovanni), astenuti numero 1 (Ferroni Orlando), espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti e votanti;**

**delibera**

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**AVV. MICOLO MARCO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale(D.Leg.vo 82/2005).*

---